

Fondi pensione

Nuove disposizioni Covip

Fondi pensione e modalità di distribuzione

Giuseppe Rocco – Esperto previdenziale

La adesione ad un fondo pensione è una scelta assolutamente necessaria in considerazione della accentuata tendenza demografica del nostro Paese ad un progressivo invecchiamento della popolazione che impatta in maniera rilevante sugli equilibri finanziari prospettici del nostro sistema previdenziale con una riduzione della copertura obbligatoria.

Secondo le recentissime statistiche dell'Istat il numero di anziani per bambino passa da meno di 1 nel 1951 a 5 nel 2019 (era 3,8 nel 2011) e l'indice di vecchiaia (dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella con meno di 15 anni) è notevolmente aumentato, dal 33,5% del 1951 a quasi il 180% del 2019 (148,7% nel 2001).

Il percorso delle riforme poste in essere dagli anni novanta ha delineato una architettura a pilastri con la opportunità di iscriversi ad un piano previdenziale integrativo, ricordando come dal punto di vista normativo si prevede che tale scelta avvenga in ogni modo su base volontaria.

L'importanza della consapevolezza

Va poi sottolineato come la partecipazione ad una forma pensionistica complementare debba essere quanto più è possibile "consapevole", sia per bene comprendere quale sia la funzione e quale l'obiettivo che in tal modo si persegue che per potere padroneggiare con adeguata competenza i meccanismi di funzionamento dei fondi pensione. Va sottolineato infatti come in un sistema a capitalizzazione finanziaria il "quantum" pensionistico che si percepirà dipenderà dalla bontà delle decisioni che verranno assunte nel "durante", dal "quando" si aderisce alla entità dei contributi versati, alla linea di investimento in rapporto alla distanza dal pensionamento, alla tipologia della rendita per cui si opta. Assume allora particolare importanza in questa prospettiva

la pubblicazione il 22 dicembre scorso da parte della Covip del nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari con cui si sostituiscono le precedenti disposizioni del 25 maggio 2016 in recepimento della normativa di adeguamento alla direttiva IORP 2. Ponendosi in combinazione sinergica con le nuove Istruzioni di vigilanza sulla trasparenza edite nella stessa data, che erano state sottoposte a pubblica consultazione, la Commissione di Vigilanza ha ritenuto che il Regolamento sulle modalità di adesione non debbano essere invece sottoposte a *public hearing*.

La nuova disciplina aggiorna il precedente quadro normativo "aprendolo" alla innovazione tecnologica stimolando e disciplinando le adesioni via web.

Le modalità di raccolta delle adesioni

Andando alla disamina puntuale del Regolamento, si regolamentano in primo luogo le modalità di raccolta delle adesioni. L'adesione alle forme pensionistiche complementari è preceduta dalla consegna gratuita della Parte I "Le Informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa e dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità", redatte in conformità alle nuove Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza.

Va ricordato che la Nota informativa è il documento volto a illustrare le caratteristiche della forma pensionistica complementare e a facilitarne il confronto con le altre che, unitamente al Modulo di adesione, va reso disponibile sul sito web della forma pensionistica complementare e, ove possibile, sul sito dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni, con modalità tali da garantire l'accesso e le funzionalità a dispositivi diversi per tipologia e dimensioni, assicurando la più ampia copertura possibile. La Nota informativa è costituita da:

Fondi pensione

- Parte I “*Le informazioni chiave per l’aderente*”, che contiene le informazioni di base da consegnare in fase di adesione;
- Parte II “*Le informazioni integrative*”, che contiene informazioni più di dettaglio destinate a coloro che vogliono approfondire ulteriormente le caratteristiche della forma pensionistica complementare accedendo all’area pubblica del sito *web* della forma pensionistica complementare/società;
- Appendice “*Informativa sulla sostenibilità*”, da consegnare al momento dell’adesione.

Nella Parte I “*Le informazioni chiave per l’aderente*” è ricompresa la Scheda “*I costi*”. Tale scheda, che riporta le informazioni sui costi che gravano sull’aderente/beneficiario nella fase di accumulo/erogazione della forma pensionistica complementare, è lo strumento volto a consentire la confrontabilità delle forme pensionistiche sotto il profilo dell’economicità.

L’Appendice “*Informativa sulla sostenibilità*” è un documento di nuova istituzione che si articola nelle “*Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili*”, nella “*Integrazione dei rischi di sostenibilità*” e dei “*Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento*”.

La Covip dispone ancora come l’adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, che costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni sua parte.

Si prevede poi uno specifico Questionario di Autovalutazione strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento. Si va dalla indagine sulla conoscenza dei fondi pensione a quella sulla possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione, alla conoscenza sui profili obbligatori di appartenenza (età pensionabile, copertura pensionistica di base), alla congruità della scelta previdenziale.

Prima dell’adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono poi informazioni dall’interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all’interessato la Scheda “*I costi*”, contenuta nella Parte I “*Le Informazioni chiave per l’aderente*” della Nota informativa della forma pensionistica di ap-

partenenza, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.

I canali di adesione

Per quel che riguarda i fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti la raccolta delle adesioni può essere svolta:

- 1) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;
- 2) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;
- 3) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
- 4) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;
- 5) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati ovvero attività promozionali del fondo pensione.

Per quale che riguarda i fondi pensione aperti e i piani individuali di previdenza la raccolta delle adesioni può essere svolta all’interno delle sedi legali o delle dipendenze dei soggetti istitutori da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza (disciplina Ivass o Consob).

Con riferimento alle adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virtù delle relative fonti istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalità per dir così “individuali” possono essere raccolte anche presso i luoghi già previsti per fondi negoziali e preesistenti, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati dei soggetti istitutori, ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui gli stessi si avvalgono. Per quel che riguarda le adesioni tacite, che conseguono cioè al conferimento tacito del Tfr in virtù della disciplina del silenzio assenso, i fondi pensione negoziali/preesistenti e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti comunicano all’aderente l’avvenuta adesione e lo informano della possibilità di usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli

Fondi pensione

accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico, il comparto al quale è stato automaticamente destinato il Tfr e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.

Tali previsioni trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche con riferimento alla adesione contrattuale, vale a dire la modalità di adesione che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo che introduce, a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto, il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro, da versare alla forma pensionistica complementare individuata nel contratto stesso. I fondi pensione interessati comunicano all'aderente l'avvenuta adesione e lo informano circa gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili, il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l'adesione e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.

Le regole di comportamento

Per quel che riguarda le regole di comportamento le forme pensionistiche complementari/società osservano le disposizioni normative e regolamentari ad essi applicabili, si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi, forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa e nell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità", in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.

Si prevede ancora che richiamino l'attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web della forma pensionistica complementare/società.

Di particolare rilevanza è poi la reiterazione della previsione per cui nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva.

Le adesioni via web

Si inserisce poi la disciplina della Procedura per il collocamento mediante sito web prevedendosi la possibilità per l'aderente di ricevere la documentazione precontrattuale oltre che in formato elettronico, in formato cartaceo o mediante altro supporto durevole scelto dall'interessato.

Le forme pensionistiche complementari/società possono prevedere a carico dell'interessato l'applicazione degli eventuali oneri connessi alla trasmissione. In ogni modo non è consentita l'adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito web senza il consenso espresso dell'interessato all'utilizzo di tale strumento. Le forme pensionistiche complementari/società conservano la documentazione atta a comprovare l'acquisizione del consenso.

La volontà di aderire si formalizza con la compilazione in ogni sua parte e con la sottoscrizione del Modulo di adesione. Il Modulo di adesione può anche essere formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.